DETERMINAZIONE N. 7 4 3 DEL 10 NOV. 2016

H23 - US. CO.CC. - Pervenuto il 1 1 NOV. 2016

Oggetto: Determinazione presidenziale n.180/2015 recante lo schema di convenzione tra INPS e le associazioni sindacali a carattere nazionale, per la riscossione dei contributi associativi dovuti dagli iscritti, ai sensi della legge 4 giugno 1973, n. 311 – modifica art. 6 "modalità di riversamento delle quote associative".

IL PRESIDENTE

Visto il D.P.R. 30 aprile 1970 n. 639;

Vista la Legge 9 marzo 1989 n. 88;

Visto il D.Lgs. 30 giugno 1994 n. 479;

Visto il D.P.R. 24 settembre 1997 n. 366;

Visto l'art. 7, comma 8, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;

Visto il D.P.R. 16 febbraio 2015 con il quale il Prof. Tito Boeri è stato nominato, per la durata di un quadriennio a decorrere dalla data del decreto medesimo, Presidente dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale;

Visto L'articolo unico, primo comma, della legge 4 giugno 1973, n. 311 dispone, tra l'altro, che l'INPS può essere autorizzato dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, su richiesta delle Associazioni sindacali a carattere nazionale, ad assumere il servizio di esazione dei contributi associativi dovuti dagli iscritti;

Vista la Determinazione presidenziale n. 180 del 22 dicembre 2015 con la quale è stato approvato il nuovo schema di convenzione per la riscossione dei contributi associativi dovuti dagli iscritti, ai sensi dell'articolo unico della legge 4 giugno 1973 n. 311;

Preso atto che il primo comma dell'articolo 6 della convenzione in parola ha disposto che L'INPS corrisponderà all'associazione - entro il 5 del mese successivo al termine previsto per il versamento della contribuzione in cifra

N

fissa trimestrale dovuta per legge - l'ammontare delle quote associative riscosse nel trimestre precedente;

Preso atto della richiesta di modifica del sopra citato articolo 6, inoltrata dalle associazioni sindacali maggiormente rappresentative nei settori dell'artigianato e del commercio al Direttore generale Dott. Massimo Cioffi con nota del 22 luglio 2016;

Preso atto che le Associazioni, nel richiedere la modifica dell'articolo 6 del vigente schema convenzionale, hanno altresì rappresentato di ritenere più favorevole la proposta a suo tempo illustrata dall'Istituto, che prevedeva il riversamento delle quota associative entro 60 giorni dalla effettiva riscossione;

Ritenuta pertanto meritevole di accoglimento, anche sotto il profilo procedurale, la richiesta di modifica delle scadenze per il versamento delle quote associative avanzata dalle associazioni sindacali, da ultimo con la nota del 13 ottobre 2016;

Visto l'art. 11 della convenzione ai sensi del quale si prevede la possibilità di modifica, integrazione e/o aggiornamento delle disposizioni in essa contenute anche qualora le parti lo ritengano opportuno per l'ottimizzazione del servizio;

Preso atto che per quanto non espressamente modificato, restano fermi tutti gli altri termini, modalità e condizioni di cui allo schema di convenzione oggetto della Determinazione presidenziale n. 180 del 22 dicembre 2015;

Vista la relazione predisposta sull'argomento dalla Direzione Generale;

Su proposta del Direttore generale,

DETERMINA

1. di modificare l'articolo 6 del vigente schema convenzionale approvato con la determinazione presidenziale n. 180 del 22 dicembre 2015:

ARTICOLO 6 Modalità di versamento delle quote associative

"L'INPS - Direzione Generale- entro il 5 del mese successivo al termine previsto per il versamento della contribuzione in cifra fissa trimestrale dovuta per legge, corrisponderà alle Associazioni l'ammontare delle quote associative riscosse nel trimestre precedente al netto del rimborso spese e degli oneri fiscali. I pagamenti, previa verifica del requisito di regolarità contributiva, sono effettuati sull'IBAN relativo al conto corrente intestato all'Associazione. In caso di assenza di regolarità contributiva, saranno trattenuti dall'Istituto gli importi a debito.

Contestualmente, l'INPS fornirà all'Associazione, su supporto telematico, l'elenco degli associati cui si riferiscono gli importi riscossi nel periodo oggetto del riversamento.

In occasione della definizione dei rapporti finanziari l'INPS trasmetterà un apposito rendiconto riepilogativo dal quale risulteranno i seguenti dati: l'ammontare delle quote associative riscosse distinte per emissione contributiva di riferimento;

l'ammontare del rimborso spese, secondo la tariffazione di cui al successivo articolo, e degli oneri fiscali, ivi inclusi quelli relativi alla stipula della presente convenzione;

l'ammontare delle somme nette corrisposte relative alle medesime emissioni.

Contemporaneamente all'invio di detto rendiconto, l'INPS provvederà a trattenere le somme relative alle spese per nuove deleghe, revoche e cancellazioni. "

con la formulazione di seguito riportata

ARTICOLO 6

Modalità di versamento delle quote associative

"L'INPS - Direzione Generale - corrisponderà all'Associazione l'ammontare delle quote associative riscosse al netto del rimborso spese e degli oneri fiscali, ove dovute all'Istituto, entro le seguenti date: 16 luglio, 16 ottobre, 5 febbraio e 16 aprile. I pagamenti sono effettuati sull'IBAN relativo al conto corrente intestato all'Associazione. I pagamenti, previa verifica del requisito di regolarità contributiva, sono effettuati sull'IBAN relativo al conto corrente intestato all'Associazione. In caso di assenza di regolarità contributiva, saranno trattenuti dall'Istituto gli importi a debito.

Contestualmente, l'INPS fornirà all'Associazione, su supporto telematico, l'elenco degli associati cui si riferiscono gli importi riscossi nel periodo oggetto del riversamento.

In occasione della definizione dei rapporti finanziari l'INPS trasmetterà un apposito rendiconto riepilogativo dal quale risulteranno i seguenti dati:

l'ammontare delle quote associative riscosse distinte per emissione contributiva di riferimento;

l'ammontare del rimborso spese, secondo la tariffazione di cui al successivo articolo e degli oneri fiscali, ivi inclusi quelli relativi alla stipula della presente convenzione;

l'ammontare delle somme nette corrisposte relative alle medesime emissioni.

Contemporaneamente all'invio di detto rendiconto, l'INPS provvederà a trattenere le somme relative alle spese per nuove deleghe, revoche e cancellazioni".

M

- 2. di recepire la nuova formulazione dell'articolo 6 sopra riportata, nello schema convenzionale approvato con la determinazione presidenziale n. 180 del 22 dicembre 2015;
- 3. di dare mandato al Direttore centrale Organizzazione di porre in essere quanto necessario per dare attuazione alla presente determinazione ivi incluse le più opportune forme di comunicazione della modifica dell'articolo 6 alle Associazioni sindacali che hanno sottoscritto con l'Istituto il nuovo schema di convenzione per la riscossione dei contributi associativi dovuti dagli iscritti, ai sensi della legge 4 giugno 1973, n. 311, approvato con la determinazione presidenziale n. 180 del 22 dicembre 2015;
- 4. di dare mandato al Direttore centrale Bilanci e servizi fiscali di porre in essere quanto necessario a dare immediata applicazione alla presente determinazione, disponendo, in sede di prima attuazione, i pagamenti riferiti alla scadenza del 16 ottobre, ormai trascorsa, nella prima data utile e comunque non oltre il 30 novembre p.v.

Il Presidente Prof. Tito Michele Boeri

Ufficio di Segreteria degli Organi Collegiali Per copia conforme all'originale Il Direttore

percene f. Cape